

***Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria***

*Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504
Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria
C.f. /P. Iva: 01409470802*



Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento redatto ai sensi dello Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento didattico d'Ateneo, in attuazione della normativa vigente in materia, si applica ai Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (da ora in poi, per brevità, definita "Università").

A tal fine, il presente regolamento individua e definisce, tra l'altro:

- a) le finalità dei Corsi di Dottorato di ricerca;
- b) l'accREDITamento, l'istituzione e l'attivazione di Scuole di Dottorato e/o di ogni nuovo ciclo di corsi;
- c) le tematiche relative ai Corsi di Dottorato;
- d) le tipologie di trattamento economico applicabili ai dottorandi e le fonti di finanziamento loro disponibili;
- e) le altre norme generali relative ai programmi ed alle varie tipologie di partecipanti.

Articolo 2 - Finalità

1. I Corsi di Dottorato di ricerca sono finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni.

2. L'Ateneo persegue la finalità di cui al comma 1 del presente articolo anche attraverso l'attivazione di Corsi di Dottorato professionale e di dottorato in azienda.

Articolo 3 - AccredITamento

1. A norma del D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013:

- a) I Corsi di Dottorato sono attivati dall'Università previo accREDITamento concesso dal MIUR, su conforme parere favorevole dell'ANVUR.

Il sistema di accREDITamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare il corso di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITamento, secondo le modalità previste dalla normativa ministeriale di riferimento.

- b) L'Università può richiedere l'accREDITamento per corsi da attivare come unico soggetto promotore oppure, ai sensi dell'art. 2 del D.M. richiamato:
 - in convenzione con altre Università ed Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che

- in tali casi sede amministrativa del Corsi di Dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
- in consorzio con altre Università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
 - in consorzio con altre Università, di cui almeno una italiana, ed Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, italiani e stranieri, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'Università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
 - in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dalla legge 240 del 30 dicembre 2010, con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del Corso di Dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

Articolo 4 - Istituzione ed attivazione dei Corsi di Dottorato

1. L'istituzione nonché l'attivazione di un ciclo di corso di dottorato prevedono:
 - un iter deliberativo interno all'Università;
 - un iter di accreditamento esterno secondo quanto previsto dal D.M. n. 45/2013.
2. Per quanto attiene all'iter deliberativo interno, i Dottorati di Ricerca sono istituiti dal Rettore con proprio decreto, su delibera del Consiglio Accademico. In particolare:
 - a) in caso di nuova istituzione i corsi sono proposti dai Dipartimenti o dai Centri di ricerca, previa verifica di adeguate risorse umane e finanziarie;
 - b) in caso di rinnovi le proposte sono presentate dal Coordinatore, sentito il Collegio del Dottorato e informata tempestivamente la struttura originariamente proponente.
3. L'approvazione dei Corsi di Dottorato è subordinata alla verifica e alla valutazione dei seguenti elementi:
 - a) la validità scientifica del progetto e la coerenza del programma formativo del Corso con gli obiettivi del progetto;
 - b) la presenza di un Collegio di Docenti, in servizio presso l'Università, con un numero di componenti non inferiore a tre (salvo quanto previsto per i consorzi e i dottorati internazionali), con documentata e qualificata produzione scientifica nelle tematiche di riferimento del Corso; per quanto attiene alla composizione del Collegio dei Docenti, si specifica che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. n. 45/2013, non si applica ai corsi attivati da istituti universitari a ordinamento speciale quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) dello stesso Decreto Ministeriale.

4. Un Corso di Dottorato non può essere attivato con meno di tre posti con annessa borsa di studio. Al riguardo deve essere inoltre garantita la disponibilità di un numero congruo di borse complessive, anche con ricorso alla partecipazione finanziaria di altri enti, pubblici o privati, che deve essere formalizzata tramite apposite convenzioni o atti consortili su basi pluriennali. Il numero dei posti con annessa borsa di studio è determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. n. 45/2013, a norma del quale non si applica ai corsi attivati da istituti universitari a ordinamento speciale quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c) dello stesso Decreto Ministeriale.

5. L'accREDITAMENTO ministeriale iniziale (accREDITAMENTO esterno) è subordinato al soddisfacimento di requisiti relativi a:

- numero minimo di componenti del collegio docenti e di qualifica (posizione accademica e risultati di ricerca di livello internazionale);
- numero medio di borse di studio calcolato sul totale dei dottorati e numero minimo di borse per singolo dottorato;
- disponibilità di congrui e stabili finanziamenti;
- disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche;
- formazione di tipo disciplinare ed interdisciplinare.

L'accREDITAMENTO ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui sopra da parte dell'ANVUR, svolta anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Articolo 5 - Requisiti di idoneità delle sedi e modalità di istituzione dei Corsi di Dottorato

1. Ai fini dell'istituzione dei Corsi di Dottorato di ricerca sono requisiti di idoneità delle sedi:

- a) l'esistenza di un congruo numero di professori e ricercatori in servizio e appartenenti all'area scientifica di riferimento del Corso;
- b) la disponibilità di specifiche strutture operative e scientifiche da riservare al Corso di dottorato e all'attività di ricerca e di studio dei dottorandi;
- c) la previsione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del Corso e di un collegio di docenti e di tutori, in numero proporzionato ai dottorandi, con documentata produzione scientifica;
- d) la documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi il compimento di esperienze di studio e di ricerca in un contesto di attività lavorative;
- e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, altri enti pubblici o soggetti privati.

2. Sulla base dei predetti requisiti, il Rettore dell'Università istituisce i Corsi con proprio decreto avente ad oggetto le tematiche su cui si ritiene opportuno attivare i predetti Corsi, previa delibera del Consiglio Accademico.

2bis. L'attivazione dei nuovi Corsi di Dottorato è altresì deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

3. La proposta di attivazione presentata dai Dipartimenti o dai Centri di ricerca deve contenere:

- a) la denominazione del corso;
- b) le aree ed i settori scientifico-disciplinari;
- c) la struttura e le motivazioni di Convenzioni o Consorzi con altre Università, Enti di ricerca pubblici o privati e imprese, siccome indicati all'art. 3, comma 1, lettera b) del presente Regolamento;
- d) le strutture utilizzate, anche nelle diverse sedi universitarie consorziate, concorrenti all'istituzione del corso e la definizione del Corpo docente e in particolare il Coordinatore;
- e) la durata del corso e il numero di posti per i quali si chiede l'attivazione;
- f) gli obiettivi e il percorso formativo, specificando l'eventuale previsione di periodi formativi all'estero, che non possono in nessun caso superare la metà della durata effettiva del corso, salvo deroga sul caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali;
- g) l'allegata lettera di impegno di soggetto pubblico o privato alla stipula di una convenzione per l'attivazione delle borse di studio aggiuntive.

4. Il procedimento di Istituzione si perfeziona con il decreto del Rettore da trasmettere al Ministero dell'Università nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

5. Le proposte di attivazione dei cicli successivi di dottorati già attivi sono presentate dal Coordinatore al Rettore, per l'approvazione da parte del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione Interna valuterà la permanenza dei suddetti requisiti d'idoneità dei Corsi di dottorato attivi con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal MIUR e/o dall'ANVUR.

2. Ai fini della valutazione di cui al precedente comma 1, il Collegio dei Docenti predispone una relazione al Rettore e al Nucleo di Valutazione Interna sui processi formativi realizzati e sulla loro rispondenza agli obiettivi prestabiliti, anche in relazione a sbocchi occupazionali coerenti con il livello di formazione acquisito.

3. Tale relazione è inviata dal Rettore al MIUR per la trasmissione agli Organi Nazionali preposti alla Valutazione degli Studi Universitari.

Articolo 7 – Organi dei Corsi di Dottorato e loro funzioni

1. Sono organi direttivi del corso: il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei Docenti è costituito da professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori, anche non confermati o a tempo determinato, in servizio presso le Università partecipanti. Nessun componente può far parte di più di un Collegio.
3. La costituzione del Collegio, in prima attivazione del corso, è definita nella relativa proposta. Successivamente le variazioni nella composizione del Collegio dei Docenti sono determinate dal Coordinatore del Corso, su delibera del Collegio stesso. Le variazioni predette sono comunicate ai Dipartimenti interessati che ne prendono atto e agli organi competenti.
4. In aggiunta ai componenti che contribuiscono al numero minimo di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) possono far parte del Collegio con parità di funzioni rispetto agli altri membri anche professori e ricercatori estranei all'Università e studiosi, italiani o stranieri, operanti presso strutture o enti di ricerca.
5. Il Collegio determina le linee guida delle strategie formative del Dottorato, approva le ammissioni agli anni successivi al primo - previa valutazione del lavoro dei dottorandi - approva le scelte relative alle tematiche di tesi e la designazione del supervisore o dei supervisori, valuta i progressi nella preparazione delle tesi, delibera motivatamente in merito alle esclusioni e alle sospensioni dei Dottorandi dalle attività, nonché in merito all'ammissione all'esame finale e approva una relazione, da trasmettere insieme alle tesi e alle eventuali relazioni dei supervisori, alla Commissione di valutazione finale.
6. Il Collegio elegge tra i suoi componenti a tempo pieno, un Coordinatore, anche afferente ad una Università consorziata che dura in carica 3 anni e può essere riconfermato. Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del Collegio, sottopone proposte ad esso e dà attuazione alle sue determinazioni, amministra i fondi di funzionamento del dottorato, stabilisce nel dettaglio le attività formative, predispose le proposte di rinnovo, sentito il Collegio, e provvede a tutte le esigenze non esplicitamente previste perseguendo la migliore funzionalità e qualità delle attività di Dottorato. Il Coordinatore autorizza i dottorandi a svolgere le loro ricerche all'estero, nei limiti consentiti.
7. Alle riunioni del Collegio possono partecipare su invito del Coordinatore, senza diritto di voto, studiosi coinvolti nelle attività formative del Dottorato.
8. Il Coordinatore nomina, tra i componenti del Collegio, un vice-coordinatore che può sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento. Nel caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi, il Coordinatore decade dalla carica e deve essere sostituito da altro docente in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso il Coordinatore è designato dal Collegio dei Docenti fra i professori a tempo pieno che fanno parte del Collegio stesso. Il vice-coordinatore presiede le riunioni del Collegio in caso di assenza del coordinatore.

9. Le decisioni del Collegio sono assunte con la presenza di almeno la metà dei docenti e a maggioranza assoluta dei presenti.

10. È ammessa la partecipazione alle riunioni del Collegio per via telematica.

Articolo 8 – Obiettivi formativi

1. Gli obiettivi formativi dei Corsi di Dottorato sono quelli di formare figure dotate di alta qualificazione, fornire le competenze professionali necessarie per esercitare attività di ricerca in ambito sia pubblico che privato e per l’inserimento nelle amministrazioni pubbliche e nei settori produttivi.

Pertanto tali obiettivi devono essere ampi, coerenti e motivati, in linea con gli orientamenti scientifici di frontiera nel campo prescelto, o nei campi prescelti in caso di dottorato multidisciplinare. I programmi formativi devono essere chiaramente definiti e coerenti rispetto agli obiettivi formativi e concretamente verificabili.

In linea con gli obiettivi comunitari per l’incentivazione dei programmi di ricerca, nonché in aderenza alle previsioni della legge 240/2010, oltre che al citato D.M. 45/2013, l’Università promuove l’istituzione di Dottorati innovativi, nelle formule di:

- Dottorati professionali, il cui obiettivo sarà lo sviluppo di pratiche innovative in ambienti di produzione, orientato all’applicazione dei risultati della ricerca nel contesto professionale e lavorativo, attraverso l’acquisizione di conoscenze aventi matrici disciplinari molteplici;
- Dottorati in azienda, orientati a verificare la preparazione dei dottorandi sugli effettivi fabbisogni delle imprese, anche attraverso il ruolo attivo rivestito dalle stesse lungo l’intero ciclo di vita del progetto.

2. La formazione del Dottore di Ricerca può comprendere un eventuale periodo di studio all’estero e l’effettuazione di stage presso enti pubblici e privati per periodi di durata complessivamente non superiore alla metà della durata del Corso di Dottorato.

Articolo 9 – Ammissione ai Corsi di Dottorato

1. L’ammissione ai corsi è disciplinata da una selezione ad evidenza pubblica, indetta dal Rettore con proprio decreto ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 45/2013.

2. Per essere ammessi ad un corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso di laurea magistrale (o altro titolo italiano equiparato) oppure di titolo di studio straniero riconosciuto idoneo ai soli fini dell’ammissione al corso. Il titolo di studio deve essere conseguito entro il 31 ottobre dell’anno di inizio del corso.

Ciascun Collegio può determinare, in tempo utile per la pubblicazione del bando, specifiche modalità e criteri per l’ammissione ai Corsi di Dottorato rispettando comunque principi di selettività e trasparenza nonché un’idonea valutazione comparativa dei candidati.

3. L' idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell' ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca è accertata dalla Commissione Ammissioni, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

4. L' ammissione al Dottorato avviene previa selezione dei candidati, diretta ad accertare il possesso dei prerequisiti e la qualificazione del candidato valutata e graduata sulla base degli elementi di valutazione specificati nel bando.

5. La Commissione Ammissioni è tenuta a formulare una graduatoria di merito dei candidati. I candidati sono ammessi al corso secondo l' ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.

Articolo 10 – Modalità di costituzione delle Commissioni Ammissioni

1. Le Commissioni di Ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca sono nominate dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti e sono composte da almeno tre membri del Collegio stesso.

2. Nel caso di Dottorati in consorzio o in convenzione, le commissioni sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 11 – Immatricolazioni ai Corsi di Dottorato

1. I candidati ammessi ai Corsi di Dottorato sono tenuti ad immatricolarsi o comunicare rinuncia all' immatricolazione nei tempi e nei modi stabiliti dal bando di selezione.

2. Ai sensi della normativa vigente è vietata l' iscrizione contemporanea a più programmi formativi universitari, salvo sospensione da uno dei due corsi secondo quanto previsto dall' art. 13.5.

Articolo 12 - Tipologie di trattamento economico

1. L' iscrizione a ciascun anno di corso può avvenire secondo una delle seguenti tipologie di trattamento economico:

- a) con borsa di studio (per solo merito oppure per merito e condizione economico patrimoniale);
- b) senza borsa e con pagamento di contributi universitari;
- c) senza borsa e con pagamento di contributi universitari ridotti (fino al 100%) per merito.

2. In tutti i casi il dottorando è soggetto al pagamento delle tasse regionali stabilite dalla normativa.

3. L'importo della borsa non può essere inferiore a quello previsto dalla normativa ministeriale e può essere coperto dall'Università oppure da Enti esterni.
4. La borsa è annuale (ed erogata in rate mensili posticipate) ed è rinnovata di anno in anno a condizione che lo studente abbia soddisfatto i *requirements* per il passaggio all'anno successivo secondo quanto previsto all'art. 13 del presente Regolamento.
5. La borsa di studio è soggetta alla trattenuta per il versamento dei contributi previdenziali INPS (gestione separata) ai sensi di legge.
6. Nei casi di attività di studio e ricerca all'estero autorizzati dal Coordinatore del Programma, l'importo della borsa è incrementato nella misura massima del 50% (calcolato sull'importo della borsa ministeriale) per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi.
7. Per quanto riguarda la riduzione dei contributi per merito, i requisiti da soddisfare sono proposti dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio di Amministrazione insieme a numero e importo borse per merito, importo dei contributi e numero ed importo massimo delle riduzioni (anche totali) dei contributi.

Articolo 13 – Carriera accademica dei dottorandi

1. Il dottorato di ricerca comporta – ai sensi della normativa vigente – un impegno esclusivo e a tempo pieno; pertanto i dottorandi sono tenuti a partecipare alla vita accademica dell'Università e a tutte le attività formative previste dal piano studi (lezioni, seminari, ecc.), oltre che superare le prove di verifica del profitto stabilite per ciascun anno di corso dal Collegio dei Docenti.

L'eventuale compatibilità con il tirocinio professionale è regolata dalle disposizioni normative.

2. Alla fine di ogni anno (e prima dell'iscrizione all'anno successivo) il Collegio docenti verifica che lo studente abbia soddisfatto i *requirements* per l'ammissione all'anno successivo deliberati dal Collegio stesso e comunicati ai dottorandi.

L'esito può essere: Phd pass; MPhil pass (se previsto dal programma di dottorato); fail. Lo studente che ottiene "PhD pass" può iscriversi all'anno successivo.

Lo studente che, ove previsto, ottiene "MPhil pass" può, se lo desidera, richiedere il conseguimento dell'MPhil.

Lo studente che ottiene "fail" è escluso dal corso (salvo che non abbia autonomamente richiesto per iscritto di ritirarsi dal programma).

3. Non è possibile effettuare l'iscrizione all'anno successivo prima dell'esito della ammissione/non ammissione.

In caso di mancata ammissione all'anno accademico successivo, l'erogazione della borsa di studio cessa subito dopo l'erogazione dell'ultima rata dell'ultimo anno di regolare iscrizione.

4. Il Collegio dei Docenti può disporre in corso d'anno l'esclusione dal programma a fronte di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi accademici.

L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal godimento della borsa di studio e l'obbligo di restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso.

5. Il Collegio dei Docenti può disporre la sospensione nei seguenti casi:

a) Iscrizione ad altri corsi: Qualora lo studente sia iscritto ad un altro corso di studi, può essere iscritto al Corso di Dottorato previa sospensione dal corso precedente. Lo studente già iscritto al Corso di Dottorato può chiedere ed ottenere la sospensione per frequentare un altro corso di studio universitario (es. Scuola di specializzazione).

b) Oggettiva e documentata necessità: Lo studente può chiedere ed ottenere la sospensione in casi di oggettiva e documentata necessità (tra i quali ad es. studenti e studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio e studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate).

c) Tirocinio professionale (se compatibile col dottorato): L'interruzione temporanea consiste in un "congelamento" di tutte le attività previste dal corso di dottorato e di tutti gli oneri e benefici economici connessi all'iscrizione.

Le attività e i benefici economici riprendono al termine dell'interruzione per un periodo pari a quello dell'interruzione stessa.

6. I dottorandi possono essere autorizzati dal Coordinatore del programma a:

- svolgere periodi di studio e ricerca presso altre Università ed Istituzioni italiane o estere;
- compiere brevi trasferte connesse all'attività di studio e ricerca (ad esempio la partecipazione a convegni e seminari);
- partecipare a progetti di ricerca finanziati da enti esterni (es. Unione Europea);
- a svolgere attività di teaching assistantship e research assistantship nell'ambito dell'Università secondo i limiti e le regole stabilite dalla normativa nazionale ed interna.

Articolo 14 – Tipologie di finanziamento dei dottorandi

1. Secondo quanto previsto dalla normativa, negli ultimi due anni di corso, a ciascun dottorando è assicurato – nei limiti delle risorse finanziarie deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione a favore della Scuola di Dottorato – un budget per l'attività di studio e ricerca in Italia ed all'estero adeguato alla tipologia di corso di dottorato e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa ministeriale.

Il Coordinatore autorizza sempre preventivamente le spese.

A seconda della tipologia di attività, l'Università sostiene direttamente la spesa per conto dello studente (es. acquisto biglietti per spese di viaggio) oppure rimborsa lo studente a piè di lista.

In ogni caso lo studente è tenuto a rispettare la policy di spesa adottata dall'Ateneo.

2. Tutti gli studenti di Dottorato possono svolgere (previa autorizzazione del Coordinatore del programma) limitata attività lavorativa interna all'Università remunerata ed in particolare attività di research assistantship e di teaching assistantship secondo i limiti e le regole stabilite dalla normativa nazionale ed interna.

Possono inoltre essere remunerati per la partecipazione a progetti di ricerca finanziati da enti esterni.

Articolo 15 – Tesi di Dottorato

1. Ciascun corso di dottorato definisce nei *Requirements* del corso i tempi, gli attori e le modalità di redazione della tesi.

2. Lo studente sceglie il proprio advisor preferibilmente all'interno del Collegio e comincia a lavorare al progetto di ricerca per la tesi orientativamente a metà del corso di studi. La scelta di un advisor esterno al Collegio dei docenti deve essere approvata dallo stesso Collegio. In questo caso, lo studente dovrà avere un co-advisor interno al Collegio. L'advisor interno al Collegio può individuare un co-advisor, anche esterno all'Università.

La tesi può essere eventualmente redatta in co-tutela (ai fini del conseguimento del doppio titolo): in questo caso, ai sensi della normativa vigente, è previsto un advisor dell'università madre ed un advisor di una università estera; è necessario che sia stata stipulata preventivamente una convenzione ad hoc per il singolo dottorando sottoscritta dal Rettore con l'Università estera.

3. I candidati, dopo la scadenza della durata legale del Corso di Dottorato, devono sottoporsi alla valutazione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca. Possono essere previste due sessioni di esami finali. La prima da concludersi entro il 31 luglio. La seconda da concludersi entro il 15 dicembre. La redazione finale della tesi, su supporto informatico, corredata dalla presentazione del Collegio, deve essere consegnata all'ufficio amministrativo preposto entro il 30 aprile per la prima sessione di prova ed entro il 15 settembre per la seconda sessione.

4. Su deliberazione del Collegio o su motivata richiesta del candidato, valutata ed accolta dal Collegio sulla base di motivazioni scientifiche e di opportunità generale, il sostenimento dell'esame finale può essere prorogato oltre il termine della durata regolare del ciclo di dottorato. Il candidato che voglia fruire di proroghe deve farne apposita richiesta al Coordinatore del Dottorato almeno trenta giorni prima delle scadenze di cui al precedente comma. Il Coordinatore, acquisito il parere del Collegio dei Docenti, dà tempestiva notizia delle proroghe al Settore Dottorato di Ricerca.

L'eventuale rifiuto della proroga da parte del Collegio deve essere motivato; tra le motivazioni è ammissibile l'eccessiva durata della redazione della tesi, non giustificata dai progressi nella ricerca o dalla qualità dei risultati prevedibili.

Articolo 16 – Commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca

1. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca sono nominate dal Rettore su proposta del Collegio dei docenti e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori anche non di ruolo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti al Dottorato. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti.
2. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Università, enti e strutture pubbliche e private di ricerca, laddove il Collegio ne ravvisi la necessità.
3. I membri della Commissione sono scelti dai Consigli delle strutture proponenti tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei Docenti, che provvederà, altresì a designare tre supplenti e gli eventuali esperti.
4. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, dei componenti la Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.
5. Per i Dottorati multidisciplinari possono essere individuati, dal Collegio dei Docenti, ciclo per ciclo, più settori nell'ambito dello stesso Dottorato e può essere pertanto prevista una pluralità di Commissioni.

Articolo 17 – Esame finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale. L'esame finale può essere ripetuto una sola volta. Il mancato superamento della prima prova comporta una proroga automatica, il cui termine è stabilito dal Collegio, tenuto conto della data della prova.
2. Nello svolgimento delle prove, la Commissione garantisce procedure d'esame che assicurino una idonea valutazione dei candidati e la trasparenza degli atti. A conclusione dei lavori la Commissione è tenuta ad inviare immediatamente al Settore Dottorato tutta la documentazione relativa all'esame, per consentire al Settore stesso l'avvio delle procedure connesse.
3. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore. A richiesta degli interessati, l'Università ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università medesima cura il deposito della tesi finale ai sensi della normativa vigente.

Articolo 18 – Dottorati in consorzio e in convenzione

1. I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti dall'Università anche mediante finanziamenti derivanti dalla stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri ed imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

In tali casi le modalità di ammissione e le modalità di rilascio del titolo sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 19 – MPhil

1. I corsi master universitari di secondo livello, indicati in inglese con l'espressione "M.Phil. - Master of Philosophy", possono essere istituiti – su proposta del Coordinatore del Dottorato di Ricerca - con attività didattica mutuata dal primo anno del relativo corso di dottorato, per un minimo di 60 CFU corrispondenti ad un impegno complessivo per lo studente pari a circa 1.500 ore.

Nel caso del M.Phil. - Master of Philosophy il Direttore del Master universitario coincide con il Coordinatore del Dottorato di Ricerca che lo propone.

2. Possono essere ammessi a tale Master gli studenti già iscritti al relativo dottorato di ricerca che: - abbiano superato gli esami disciplinari previsti dal primo anno di corso; - abbiano superato l'apposito esame eventualmente previsto - abbiano conseguito, al termine dell'anno di corso, una valutazione con esito "MPhil pass".

3. La richiesta di conseguimento del titolo di MPhil può essere presentata da parte degli studenti iscritti a qualsiasi anno di corso di dottorato prima dell'iscrizione all'anno successivo (con riconoscimento delle sole attività formative del primo anno).

4. La votazione finale dell'MPhil è data dalla media dei voti degli esami di primo anno ponderata rispetto ai crediti cui è possibile aggiungere fino ad un massimo di 5/110 come valutazione del lavoro svolto durante gli anni successivi al primo eventualmente frequentati. In ogni caso la votazione massima conseguibile è pari a 100/110.

Articolo 20 – Visiting student

1. I *visiting student* si dividono in due categorie:

a) *outgoing*: studenti iscritti ai Dottorati dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" che vanno a studiare /fare ricerca per un certo periodo all'estero

Durante il periodo di soggiorno all'estero lo studente ottiene una maggiorazione fino ad un massimo del 50% della Borsa ministeriale e per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi.

Una eventuale remunerazione percepita all'estero dal *visiting student* non impedisce il percepimento della borsa di studio (solo le borse di studio non sono cumulabili fra loro). Non è fissato a priori un limite massimo di esami superabili all'estero.

Il Coordinatore di PhD valuta se riconoscere eventuali esami superati all'estero dai propri studenti (e quanti).

b) incoming: studenti iscritti ai Corsi di Dottorato presso altre università che vengono a studiare presso l'Università, solo per frequentare la didattica o anche per sostenere i relativi esami.

I visiting student, ammessi secondo le procedure definite in sede di programmazione annuale, possono essere iscritti a qualsiasi anno di corso presso il Phd di provenienza (anche il primo). È cura del Coordinatore del Dottorato stabilire, in base al curriculum dello studente, se lo studente ha una preparazione adeguata per la frequenza dei corsi.

Il periodo massimo di permanenza presso l'Università è pari a 2 semestri per i Dottorati di durata triennale e a 3 semestri per i Dottorati di durata quadriennale, anche non consecutivi.

Il visiting student può superare presso l'Università fino a 6 esami (in totale) per i Dottorati di durata triennale e fino a 9 esami (in totale) per quelli di durata quadriennale. Ai visiting student (sia provenienti da università italiane che straniere) può essere rilasciato un attestato firmato dal Coordinatore del Dottorato nel quale si elencano gli insegnamenti frequentati ed i relativi voti a condizione che esista documentazione formale che dimostra che il Coordinatore dell'università "altra" sta inviando presso l'Università un proprio studente per un certo periodo e che il Coordinatore del Dottorato sia disponibile ad accogliere tale studente come visiting student.

I visiting students incoming pagano fees stabilite dal Consiglio di Amministrazione:

- registration fee per semestre
- course fee per ogni insegnamento che si intende frequentare e/o del quale si intende affrontare l'esame.

Articolo 21 – Uditori

1. Gli uditori sono soggetti esterni "non studenti" (tipicamente che lavorano in altre istituzioni) che desiderano frequentare alcuni insegnamenti dei Corsi di Dottorato per ampliare le proprie conoscenze.

2. L'uditore può essere ammesso a frequentare le lezioni per un massimo di 3 insegnamenti; eventuali limitate eccezioni devono essere valutate dal Coordinatore del Dottorato in accordo con il Responsabile individuato presso l'Istituzione di provenienza dell'uditore.

Gli uditori possono, se interessati, superare anche i relativi esami (in questo caso il soggetto risulta iscritto ad uno o più "corsi singoli").

Gli uditori sono tenuti al pagamento di fees articolate in una quota fissa indipendente dal numero di esami e una quota variabile in funzione del numero delle ore di lezione, in analogia a quanto praticato per i corsi singoli dei corsi di laurea triennali, biennali e master universitari)

Articolo 22 – Scuole di Dottorato

1. Allo scopo di realizzare una migliore organizzazione del terzo livello di formazione universitaria, possono essere istituite Scuole di Dottorato. Le Scuole raccolgono al loro interno e organizzano i Corsi di Dottorato partecipanti alla Scuola stessa con l'obiettivo di valorizzare le sinergie rese possibili dal contesto culturale comune ai singoli dottorati afferenti. A tal fine, le Scuole di Dottorato promuovono, organizzano e gestiscono lo sviluppo e il coordinamento delle attività culturali, didattiche, attuali e future, comuni ai diversi Corsi di Dottorato afferenti alle stesse.

Le Scuole di Dottorato si propongono, inoltre, una progressiva internazionalizzazione delle attività formative e di ricerca, favorendo l'apertura a studenti stranieri e la collaborazione didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni, Centri di Ricerca nazionali e internazionali, Aziende. All'atto della costituzione, le Scuole indicano i Corsi di Dottorato di Ricerca alle stesse afferenti. Le proposte di istituzione di Scuole di Dottorato dovranno essere approvate dal Consiglio Accademico.

2. Sono organi della Scuola: il Direttore della Scuola il Segretario della Scuola il Consiglio Direttivo della Scuola

3. Il Direttore rappresenta la Scuola, ne coordina le attività, presiede il Consiglio Direttivo. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta degli stessi. L'incarico di Direttore ha durata triennale e non è consecutivamente rinnovabile.

4. Il Consiglio Direttivo è costituito dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola. Il Consiglio Direttivo, nella piena salvaguardia dell'autonomia scientifica e culturale dei singoli Corsi di Dottorato, svolge le seguenti attività:

- elegge il Direttore;
- individua le linee di sviluppo generali della Scuola;
- favorisce il periodico confronto di idee ed esperienze tra i diversi Corsi di Dottorato;
- promuove il coordinamento delle attività culturali e didattiche dei distinti Corsi di Dottorato, individuando in particolare quelle che possono interessare una pluralità o la totalità di essi;
- individua le tematiche culturali a carattere generale ed in relazione ad esse promuove ed organizza attività formative proprie ed ulteriori rispetto a quelle promosse dai singoli Corsi;
- promuove la collaborazione didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali e internazionali, Aziende;
- nel rispetto del potere decisionale dell'Università, svolge una prima attività istruttoria in merito all'attivazione o disattivazione dei corsi e/o curricula e alle relative richieste dei posti e delle borse;
- approva eventuali modifiche al Regolamento della Scuola.

Il Consiglio delibera:

- a maggioranza semplice per quel che concerne le attività specifiche della Scuola;
- a maggioranza assoluta dei suoi componenti in ordine alla nomina del Direttore;
- con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto in riferimento alle proposte di modifiche del Regolamento della Scuola, variazioni di dotazioni, termini di finanziamento, posti e borse dei singoli corsi e curricula.

Articolo 23 – Norme di comportamento

1. Tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione. Sono inoltre tenuti ad osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche e del regolare svolgimento delle prove di verifica del profitto, della integrità personale, nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento, la ricerca ed in generale la vita universitaria. La violazione dei doveri di comportamento di cui al comma precedente del presente Articolo comporta la responsabilità disciplinare dello studente senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

2. Il Rettore e il Consiglio Accademico esercitano la giurisdizione disciplinare sugli studenti ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge (art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071 convertito con L. 2 gennaio 1936, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni).

3. Le sanzioni che possono applicarsi salva ogni diversa previsione legislativa sono le seguenti:

- a) ammonizione
- b) interdizione temporanea da uno o più corsi
- c) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni
- d) esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

La punizione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'Università non può superare tre anni. La sanzione di cui alla lettera a) viene fatta verbalmente dal Rettore, o suo delegato, sentito lo studente.

4. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *b, c e d)* compete al Consiglio Accademico, in seguito a relazione del Rettore. Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore, attraverso la comunicazione allo studente.

Non essendo istituito il Senato Accademico, i provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.

Il Rettore, al fine di procedere all'istruttoria finalizzata a presentare proposte in ordine ai provvedimenti disciplinari da adottare, può avvalersi di una Commissione

appositamente nominata. Tale Commissione, se istituita, si attiverà su iniziativa del responsabile del procedimento istruttorio e svolgerà compiti istruttori predisponendo le proposte di provvedimenti in merito.

5. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio Accademico, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità e reiterazione dei fatti e devono rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti ed alla valutazione degli elementi di prova.

6. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera accademica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo e nei documenti di ricognizione della carriera.

Articolo 24 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia di Dottorato